



Città di Lendinara

Provincia di Rovigo

**REGOLAMENTO
SULLE CONSULTE TERRITORIALI**

**Approvato con Delibera di C.C. 5 del 17 febbraio 2003
Modificato con Delibera di C.C. n. 69 del 30.10.2009
Esecutivo dal 16.11.2009**

ART. 1 – SCOPO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1 - Il presente Regolamento disciplina le attribuzioni ed il funzionamento delle Consulte territoriali del Capoluogo e di Frazione in applicazione dello Statuto comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 13.11.2001, divenuto esecutivo il 22.12.2001.

ART. 2 – RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1 - Al fine di promuovere la più ampia partecipazione ed aggregazione ed iniziativa dei cittadini, il Comune di Lendinara viene ripartito in numero 4 Consulte territoriali di Capoluogo e di Frazione così individuate e territorialmente limitate:

- 1 - Capoluogo
- 2 - Rasa – Ramodipalo – Sabbioni
- 3 - Sagedo – Campomarzo – Barbuglio
- 4 – Valdentro – Treponti - Molinella

2 – L'estensione territoriale delle Consulte corrisponde alle delimitazioni territoriali indicate negli Allegati n. 1, 2, 3 e 4.

3 – La sede di ciascuna Consulta è individuata dalla Giunta Municipale. Presso ogni sede sarà collocata idonea attrezzatura per la conservazione della documentazione inerente l'attività della Consulta.

4 - La Giunta Municipale si riserva di erogare alle Consulte Territoriali un contributo annuale per le spese vive di funzionamento.

ART. 3 - FINALITA' ED AMBITO DI FUNZIONAMENTO

1 - La Consulta territoriale, quale organo consultivo del Capoluogo o di una Frazione, opera secondo il costume democratico, in armonia con la Costituzione, le Leggi, lo Statuto Comunale e il presente Regolamento.

2 - Le Consulte costituiscono il mezzo consultivo per una più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte e alla vita amministrativa del Comune, recepiscono le esigenze della comunità e se ne fanno portavoce nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

3 - I cittadini del Capoluogo e delle Frazioni possono partecipare direttamente all'attività della corrispondente Consulta partecipando alle sedute aperte convocate dalle Consulte medesime in accordo con l'Amministrazione Comunale.

ART. 4 – PREROGATIVE E FUNZIONI

1 – Le Consulte territoriali possono essere istituite con delibera di Consiglio Comunale per i seguenti compiti e scopi:

- esprimere pareri preventivi a richiesta, o su propria iniziativa su atti comunali;
- esprimere eventuali proposte agli organi comunali per l'adozione di atti relativi a problematiche legate alle realtà locali;
- esprimere proposte per l'organizzazione, la gestione e l'uso dei servizi e dei beni comunali relativi al Capoluogo e alle Frazioni;
- esprimere proposte sul bilancio preventivo;
- organizzare assemblee di cittadini in luoghi di proprietà comunale o comunque aperti al pubblico;

ART. 5 - RAPPORTI CON ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI/AMINISTRATIVI

- 1 – Le Consulte possono chiedere audizione al Sindaco, agli Assessori, alla Giunta Municipale, ai consiglieri delegati e ai Responsabili di Servizio per la trattazione di particolari argomenti;
- 2 – Le Consulte possono chiedere l’inserimento nell’ordine del giorno del Consiglio Comunale di argomenti di particolare interesse locale
- 3 – Le Consulte possono intraprendere ogni altra iniziativa volta a promuovere la più ampia partecipazione ed aggregazione dei cittadini e delle associazioni che operano nel loro territorio.

ART. 6 - ORGANI DELLA CONSULTA TERRITORIALE

- 1 – Sono Organi della Consulta:
 - a) Il Consiglio di Consulta;
 - b) Il Presidente della Consulta;
 - c) il Vice Presidente della Consulta
 - d) Il Segretario
- 2 – La Consulta non può istituire altri organi oltre quelli previsti dal precedente comma.

ART. 7 - IL CONSIGLIO DELLA CONSULTA

- 1 – Il Consiglio della Consulta, è costituito da cittadini residenti nel Comune ed eletti nei modi e nelle forme previste dal successivo art. 11.
- 2 – Il Consiglio della Consulta ha la stessa durata del Consiglio Comunale.
- 3 – I componenti il Consiglio non percepiscono alcuna indennità o compenso.

ART. 8 - IL PRESIDENTE

- 1 – Il Presidente della Consulta viene eletto dal Consiglio della Consulta nel suo seno, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta di voti degli aventi diritto, nella prima seduta, sia in prima che in seconda convocazione; dalla seconda seduta e successive, che devono tenersi in un giorno diverso dalla seduta precedente, il Presidente viene eletto dalla maggioranza dei membri presenti.
- 2 - Il Presidente rappresenta nei rapporti esterni la Consulta, convoca e presiede, assicurando il buon andamento, il Consiglio, cura i rapporti con l’Amministrazione Comunale, riferisce a nome del Consiglio alla Giunta Municipale sui problemi e sulle istanze della Consulta.
- 3 - La cessazione della carica di Presidente avviene:
 - a) per dimissioni;
 - b) per mozione di sfiducia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto e promossa da 1/3 dei componenti con arrotondamento all’unità superiore;
 - c) in conseguenza della perdita dei requisiti soggettivi di cui all’art. 10;
 - d) per cessazione dall’incarico di membro della Consulta;
 - e) per impossibilità sopravvenuta ad esercitare la carica, protrattasi per oltre 4 mesi, accertata dalla Giunta Municipale;
- 4 – La carica di Presidente è gratuita.
- 5 - Il Presidente collabora affinché sia osservato il presente Regolamento, opera per il corretto svolgimento delle sedute della Consulta nel rispetto dello spirito democratico.
- 6 - Nel caso di assenza temporanea del Presidente, esercita le relative funzioni il Vice Presidente, eletto secondo le modalità di cui al primo comma e comunque dopo l’avvenuta elezione del Presidente.

ART. 9 - IL SEGRETARIO

- 1 – La funzione di Segretario della Consulta è svolta da un componente il Consiglio eletto a maggioranza dei membri presenti nella medesima seduta di elezione del Presidente ed è gratuita.
- 2 – Il Segretario dovrà mantenere i rapporti tra il Comune e i membri della Consulta, fornendo tutti i dati, materiali e informazioni necessarie per lo svolgimento dei lavori della Consulta e/o altri che saranno richiesti.
- 3 – Il Segretario assiste ai lavori della Consulta e ne redige il verbale. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario e conservati da quest'ultimo presso la sede.
- 4 – Al termine del mandato i verbali sono depositati presso la segreteria comunale a cura del Segretario.

ART.10 - REQUISITI SOGGETTIVI DEI MEMBRI DELLA CONSULTA

- 1 – Possono essere nominati membri di una Consulta territoriale i cittadini residenti nel Capoluogo o nella Frazione in rappresentanza della comunità.
- 2 – Non possono essere nominati membri delle Consulte i Consiglieri Comunali, gli Assessori ed il Sindaco del Comune di Lendinara per tutta la durata del loro mandato.
- 3 – Ai membri della Consulta si estendono le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste per l'elezione a consigliere comunale.
- 4 – Tutti i membri sono rieleggibili.

ART.11 - ELEZIONE COMPONENTI DELLA CONSULTA

- 1 - Ogni Consulta è costituita da un numero dispari di rappresentanti determinato dalla Giunta Municipale tra un min. di 5 ad un max. di 15, da eleggere da parte dei cittadini residenti nel Capoluogo o frazione, alla data dell'elezione, in possesso dei diritti politici, tra i candidati di una unica lista.
- 2 – Nella lista dei candidati può essere iscritto ogni cittadino residente nel Capoluogo o nella frazione purché presentato da almeno 10 elettori e da non oltre 25 elettori, con atto depositato all'Ufficio Elettorale Comunale almeno otto (8) gg. prima della data della votazione.
- 3 – Gli elettori possono esprimere una sola preferenza e vengono eletti i cittadini che hanno ricevuto più preferenze. In caso di parità viene eletto il più anziano di età .
- 4 – L'indizione delle elezioni delle Consulte istituite dal Consiglio Comunale è disposta tramite delibera dello stesso organo e sono da tenersi entro 6 mesi dal suo insediamento.
- 5 - Le spese per la procedura elettorale sono a carico del Comune alla cui copertura si provvede nella stessa delibera di indizione delle elezioni.

ART. 12 - DURATA

- 1 – Il rinnovo dei membri della Consulta avviene entro sei mesi dall'elezione del Consiglio Comunale; nella mora del rinnovo la Consulta continua ad operare regolarmente, anche oltre i sei mesi previsti per il rinnovo

ART. 13 - SOSTITUZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA CONSULTA

- 1 – Il rappresentante della Consulta presenta le proprie dimissioni alla Giunta Municipale che ne prende atto.
- 2 – La Giunta Municipale provvederà a deliberare la surrogazione nella prima seduta successiva alla presa d'atto della decadenza, nominando il primo dei non eletti o in caso di sua indisponibilità il secondo dei non eletti e via di seguito in ordine decrescente.

ART. 14 - ADEMPIMENTI DELLA PRIMA SEDUTA

1 – La prima seduta della Consulta viene convocata entro 20 giorni dall'elezione e presieduta dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato, senza diritto di voto, per procedere alla verifica degli eletti e alla elezione degli organi.

2 – Nella prima seduta od eventualmente nelle sedute successive, vengono eletti, fra i propri componenti, con separate votazioni, un Presidente ed un Vice Presidente e un Segretario in conformità a quanto previsto dal presente regolamento.

3 – Il Presidente neo eletto assume subito la presidenza della seduta per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

4 – Per la sostituzione del Presidente si procede secondo quanto previsto dall'art. 8 su iniziativa del Vice Presidente o in sua mancanza del Sindaco o dell'Assessore delegato.

ART. 15 – SEDUTE DELLE CONSULTE

1 – Le sedute delle Consulte sono pubbliche.

2 – Per ogni seduta delle Consulte, unitamente alla convocazione, dovrà essere inviato a tutti i membri anche un apposito ordine del giorno, nel quale dovranno essere indicati gli argomenti da trattare.

3 – Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio di Consulta su motivata richiesta scritta di almeno 1/3 dei componenti con arrotondamento all'unità superiore, entro 10 gg. dal ricevimento della richiesta stessa.

ART. 16 – VALIDITA' DELLE SEDUTE

1 – Per la validità delle sedute delle Consulte, in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri eletti.

2 - In seconda convocazione, che potrà tenersi anche nella medesima giornata, purché dopo trenta (30) minuti dalla prima convocazione, è sufficiente la presenza di almeno 1/3 dei membri stessi con arrotondamento all'unità superiore.

3 – Il Consiglio di Consulta non può deliberare su questioni che non siano iscritte all'ordine del giorno.

4 – Nell'eventualità di assenza contemporanea del Presidente e del Vice Presidente, la seduta viene rinviata a cura del membro presente più anziano di età. Nel caso di assenza del Segretario, il Presidente delega un membro del Consiglio a farne le veci.

ART. 17 - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1 – La Consulta ha diritto di accesso e di informazione, da esercitarsi tramite il Presidente od un suo delegato presso gli uffici comunali per tutti gli atti inerenti l'interesse generale della Frazione.

2 – Il Presidente può chiedere di essere ascoltato dalla Giunta Municipale o dalle Commissioni Consiliari competenti per materia, al fine di riferire su questioni che riguardano il territorio viceversa la Giunta e le Commissioni Consiliari possono convocare il Presidente della Consulta per essere ascoltato su questioni che riguardano la comunità di riferimento.

3 – Il Presidente può invitare il Sindaco e gli Assessori Comunali a partecipare alle riunioni della Consulta.

ART. 18 – DECADENZA DELLA CONSULTA E DEI MEMBRI

1 – La Consulta viene dichiarata decaduta dalla Giunta Municipale in caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei suoi componenti o in caso di impossibilità di ristabilire la maggioranza dei membri tramite la surrogazione.

2 – La Consulta viene altresì dichiarata decaduta nel caso non si riunisca per oltre 12 mesi.

3 – Deve considerarsi decaduto, da dichiararsi a cura del Presidente, il componente che non partecipa a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, che trasferisce la residenza in altro Comune o all'estero, o che perde i requisiti per essere eletto. L'assenza di un membro deve ritenersi giustificata nel caso in cui venga comunicata, in qualsivoglia maniera, al Presidente o ad un membro della Consulta entro l'orario fissato per la seconda convocazione nel giorno della riunione.

4 – Entro 10 gg. dalla dichiarazione il Presidente chiede alla Giunta Municipale la sostituzione a norma dell'art. 13.

ART. 19 - NORME DI ATTUAZIONE

1 – Le singole Consulte, in armonia con il presente Regolamento, hanno facoltà di disciplinare autonomamente, con norme organizzative e procedurali di dettaglio, gli aspetti qui non esplicitamente definiti.

2 – Il regolamento interno, da approvarsi a maggioranza assoluta dei membri, non può porsi in contrasto con le norme di Legge, dello Statuto, del presente regolamento o con altre disposizioni comunali.

3 – Le modalità tecnico-operative connesse alle operazioni elettorali sono definite dalla Giunta Municipale successivamente all'indizione delle elezioni.

4 – Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applica la vigente normativa in materia elettorale, in quanto compatibile.